

STATUTO

**CSGB ITALIA COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROANA VI VIA MAGGIORE 226

Numero REA: VI - 390918

Codice fiscale: 04252170248

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" dell'atto n. 6525 della raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita con sede nel comune di Roana (VI) la Società cooperativa denominata

"CSGB ITALIA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

1.2 La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

1.3 E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi, nelle forme e nei termini di legge.

Art. 2

(Durata)

La società avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilacinquanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione ai sensi della L. 381/91, art. 1 lett. a), che si elencano in servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili per lo svolgimento di attività di impresa come meglio indicate al successivo art. 4.

La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo quanto indicato dalla normativa in materia e come meglio specificate al successivo art. 4 che, in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui sopra, consentendo l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento e re-inserimento nel mondo del lavoro.

3.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.3 La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli

interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

3.4 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

3.5 La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

3.6 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

3.7 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

3.8 La Cooperativa può aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

Art. 4

(Oggetto sociale)

4.1 Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 8.11.91, n. 381, ha come oggetto l'intervento nel campo socio - assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà svolgere:

a.1 La progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché la progettazione e gestione di servizi socio - assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale generale ivi compresi i servizi di accoglienza e simili,

nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale con erogazione dei servizi a privati ed enti pubblici.

a.2 Gestione di attività e servizi di natura socio - assistenziale e socio - sanitaria, ricreativa, di animazione sociale, di animazione culturale, di promozione della persona e dell'autonomia personale e sociale, di accompagnamento educativo, di terapia, di formazione e di istruzione, rivolte a minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani, anche e non solo in situazione di disagio e disabilità, con disagio psichico, patologie evolutive-psichiche-comportamentali, in forma domiciliare, residenziale, ambulatoriale e in ogni sede ritenuta confacente alle attività stesse o dove si collochi il bisogno, considerando sia i soggetti singoli che coloro che sono già inseriti in strutture o soggetti esterni e convenzionati in forma pubblica e/o privata.

a.3 Gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, ostelli, campus per studenti, case-alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici, con annessi accompagnamenti, ed ogni altra iniziativa a carattere di studio e commerciale attinente nell'interesse della finalità sociale da perseguire per il reintegro psico-fisico delle persone in stato di disagio sociale.

a.4 Gestione di servizi di trasporto deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche ed in terapia, minori e loro prossimi congiunti con autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordinario.

a.5 La Cooperativa potrà partecipare anche a gare di appalto, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi; produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi laboratori sia di carattere artigianale che non, ivi compresi la produzione di prodotti per la cura della persona nell'ottica del benessere fisico-psico-sociale, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Tali attività si intendono finalizzate ai fini di cura e riabilitazione;

a.6 L'istituzione e gestione di case-famiglia, centri protetti, centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza, oltre che l'istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale la gestione dei servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

a.7 Promozione e gestione di corsi di formazione intesi a

dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alla qualificazione professionale nonché alla formazione anche con il contributo degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli.

a.8 Progettazione, organizzazione e gestione di Corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, Stage e tirocini, Seminari, Conferenze, Convegni e Congressi, organizzati per conto di enti pubblici e privati o per conto della Cooperativa stessa.

a.9 La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa alla fornitura di servizi alle persone nei settori del disagio sociale e promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere;

a.10 La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa alla fornitura di servizi alle persone nei settori del disagio sociale e psico-fisico nelle sue derivazioni avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali.

La Cooperativa pertanto si propone anche di svolgere, secondo la normativa vigente, attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della legge 381/91, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano più in particolare in:

b.1 gestire attività di produzione trasformazione, conservazione e commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso di beni e prodotti chimici, cosmetici, protettivi, sanitari e medicali, mascherine protettive e filtranti, componenti in gel, creme e prodotti cosmetici e disinfettanti, igienizzanti, materiale di consumo e composti, derivanti dalle lavorazioni delle materie prime e dai semilavorati.;

b.2 costituire, organizzare e gestire i laboratori permanenti per la produzione o lavorazione o la vendita di prodotti in stoffa, maglia, ceramica, plastica, resina, pelle, cuoio, legno, ferro, corda, vimini, carta, assumendo lavorazioni in proprio o per conto di altre industrie;

b.3 intraprendere, comunque ogni e qualsiasi attività, anche di commercio al dettaglio o all'ingrosso di prodotti e beni, purché inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori.

b.4 gestire lavorazioni agricole proprie ed a favore di terzi con i propri ed i mezzi di terzi, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione

- b.5 acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;
- b.6 gestire aziende in proprietà o in affitto aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande;
- b.7 facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi;
- b.8 trasporto di persone di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi, escavatoristi e simili,
- b.9 attività preliminari e complementari: del facchinaggio, insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;
- b.10 la manutenzione, la tutela, il ripristino, l'arredo del patrimonio ambientale (parchi, giardini, arredo urbano, ecc), trasporto, scavo e preparazione materiali da trasportare, giardinaggio e simili;
- b.11 gestire attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- b.12 servizi di pulizia e sanificazione;
- b.13 l'elaborazione di dati, l'effettuazione di servizi amministrativi, contabili e di segreteria di ogni genere, servizi di supporto amministrativo, alla stamperia, front office e back office, call-center.
- b.14 la progettazione, l'allestimento, la gestione, la promozione, l'organizzazione, l'animazione, la diffusione, il supporto consulenziale per la ricerca, lo studio di immagine per convegni, congressi, buffeting e qualsiasi altra iniziativa in campo convegnistico, espositivo, musicale, cinematografico, grafico, informativo, call-center, audiovisivo, scientifico, tecnico, commerciale, industriale, sociologico, culturale, ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informativo e di monitoraggio;
- b.15 l'assunzione ed il conferimento di mandati, l'esercizio di agenzie, l'assunzione di rappresentanze, di commissionarie, di concessionarie, nazionali ed estere anche in forma elettronica e via web, sia in proprio che per conto di terzi dei prodotti e dei servizi forniti nell'ambito delle attività e dei settori sopra specificati.

4.2 In relazione a ciò la cooperativa può gestire anche in forma diretta ed in appalto, in convenzione o concessione con Enti Pubblici o Privati in genere, attività che hanno come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in situazione di grave emarginazione, di povertà o disabilità di vario tipo.

4.3 La Cooperativa potrà inoltre svolgere le attività di cui all'articolo 2135 c.c. finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla legge 381/1991 e più precisamente: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

4.4 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime comprese l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

4.5 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4.6 La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.7 La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

4.8 L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

4.9 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta di prestiti e/o finanziamenti anche temporanei e comunque esclusivamente facoltativi e non obbligatori, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi e/o risorse nel fondo all'uopo istituito.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 5

(Soci cooperatori)

5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori, definiti dalla L. n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro:
 - i lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e allo sviluppo, realizzando lo scopo mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionale per la mansione che devono svolgere, capacità di lavoro in squadra e - in ogni caso - l'approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
 - gli esercenti attività di assistenza e di supporto consulenziale attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.
- Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini

di solidarietà e nei limiti previsti dalla legge. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Cooperativa, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5.3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività di altre società.

5.6. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

5.7. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che si trovino, per l'attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa secondo la valutazione dell'organo amministrativo e salvo diverso assenso di quest'ultimo.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, co. III c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Possono essere ammessi nuovi soci cooperatori, (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria

speciale in ragione dell'interesse:

- A. alla loro formazione professionale;
- B. al loro inserimento nell'impresa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera a) possono essere ammessi alla categoria dei soci speciali, in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa ed in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo di essa, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale.

6.5 Nel caso di cui alla lettera b) possono essere ammessi alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo di essa. In questa categoria possono rientrare sia le persone fisiche che giuridiche.

6.6 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

6.7 In caso di ammissione alla categoria di soci speciali per il solo periodo di prova, questo deve corrispondere nei tempi e nelle modalità a quanto previsto dal CCNL al momento applicato per i lavoratori per la medesima categoria di inquadramento.

6.8 Ai soci speciali spetta il trattamento come disciplinato nel regolamento interno approvato dall'assemblea soci.

6.9 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni della Assemblea Ordinaria relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 (recesso del socio) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 (esclusione) del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla stessa;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: la sopravvenuta inopportunità, sotto il profilo economico,

organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

6.12 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

6.13 Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

6.14 Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

6.15 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni disciplinate nel regolamento interno.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, con allegato documento d'identità e codice fiscale, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica (se del caso anche posta elettronica certificata) e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

7.3 Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

7.4 Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c. se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

e dovrà essere accompagnata dalle fotocopie di un documento di identità del legale rappresentante, del codice fiscale dell'ente nonché della visura camerale ordinaria e/o storica della società.

7.5 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.6 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

7.7 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

7.8 L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.9 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.10 L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Conferimento dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori ordinari devono avere ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote nominative del valore minimo di € 50,00.

8.2 I conferimenti dei soci cooperatori speciali devono avere ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote nominative del valore minimo di € 30,00, da integrare al valore minimo di € 50,00 in seguito al passaggio alla categoria di socio cooperatore ordinario.

8.3 Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Art. 9

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 10

(Obblighi dei soci)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo con regola generale:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

10.2 In particolare, i soci cooperatori oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

- a) a concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) a partecipare all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) a contribuire alla formazione del capitale sociale,

partecipano al rischio di impresa nel limite della quota sottoscritta, ai sensi degli artt. 8.1 e 8.2, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione nel rispetto delle norme applicative del principio di mutualità stabilite dagli artt. 24 (Bilancio di esercizio) e 47 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) del presente statuto;

- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;
- e) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestando il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.3 In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, durante il rapporto sociale, di esercitare attività in concorrenza con la Cooperativa, di aderire ad altre imprese, specialmente che perseguano scopi sociali analoghi o esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

10.5 In deroga al precedente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio presso altre cooperative e/o di esercitare attività in concorrenza.

10.6 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

10.7 La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.8 Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

10.9 Senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, la cessazione del rapporto sociale comporta il divieto di concorrenza per 6 mesi, esclusivamente con riferimento alla clientela della Cooperativa stessa.

Art. 11

(Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12

(Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.
- b) per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione o fallimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13

(Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante dichiarazione spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento o con ogni altro mezzo equipollente ad accertarne la ricevuta di consegna.

13.3 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e trasmettere non oltre i seguenti 10 giorni la relativa comunicazione al socio mediante lettera raccomandata a.r. o con ogni altro mezzo equipollente ad

accertarne la ricevuta di consegna.

13.4 In caso di diniego, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a.r. può proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

13.7 Il recesso dei soci persone giuridiche è libero ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.8 Il recesso dei soci volontari è libero e può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata a.r. con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dall'art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

13.9 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori, ivi compreso il divieto di concorrenza - di cui all'art. 10.9 del presente statuto, salvo espresso consenso del Consiglio di Amministrazione.

13.10 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14

(Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate

- dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
 - e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
 - f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

14.2 L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.4 L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

14.5 L'esclusione diventa operante a tutti gli effetti, sia per il rapporto sociale che per quello mutualistico, dal momento di assunzione della delibera da parte dell'organo amministrativo a cui seguirà l'immediata annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15

(Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote, limitatamente al minore importo tra quanto effettivamente versato e la corrispondente quota di patrimonio netto risultante in bilancio; la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di tre anni.

Art. 16

(Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

17.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere a), b), c), d), e) ed f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.4 La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

17.5 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

17.6 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto sottoscritto come quota sociale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori cui all'art. 4 L. 59/92.

Art. 19

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

19.2 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

19.3 La quota ha un valore minimo pari a € 50,00.

19.4 I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23.1 lett. b) (elementi costitutivi - patrimonio sociale)

Art. 20

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

20.1 Le quote dei sovventori sono nominative e trasferibili esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

20.2 Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente con lettera raccomandata a.r. o con pec o altro mezzo equipollente.

20.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza risposta dall'organo amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

20.4 In caso di mancato gradimento del soggetto proposto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota così come previsto al successivo art. 22 (diritti dei soci sovventori).

Art. 21

(Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

21.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 22

(Diritti dei soci sovventori)

22.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
- 1 voto fino a 1.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 1.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 100.001 euro e fino a 200.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 200.000 euro di capitale sottoscritto.
- In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso 1 anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23

(Elementi costitutivi)

23.1 Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c. dai fondi raccolti ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 (bilancio d'esercizio) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o

prevista per legge.

23.2 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società, eccezion fatta per quelle delle quali, in virtù di eventuali norme, anche future, sia consentita la distribuzione senza che ciò pregiudichi il riconoscimento dei requisiti mutualistici e le agevolazioni tributarie, previdenziali o di altra natura eventualmente spettanti.

23.3 Il patrimonio della cooperativa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

23.4 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

23.4 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 24

(Bilancio d'esercizio)

24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione e ricostituzione del patrimonio sociale, nei limiti previsti dall'art. 22 co. IV d. lgs. 117/2017, ove applicabile.
- e) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente e di quanto

disciplinato nel regolamento interno della società;

24.5 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili e straordinarie o alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 117/17.

Art. 25

(Ristorni)

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

25.3 I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

25.4 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

25.5 Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

25.6 Per la quantificazione dei ristorni ai soci non lavoratori si terrà conto di quanto disciplinato nel regolamento interno della società approvato dall'assemblea dei soci.

25.7 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26

(Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 27

(Decisioni dei soci)

Le decisioni dei soci possono essere adottate in forma collegiale, secondo le modalità regolate dagli articoli che seguono, o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 42 (Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).

Art. 28

(qualificazioni, competenze e funzioni dell'Assemblea)

28.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

28.2 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del Presidente dell'Organo di Controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

28.3 L'Assemblea straordinaria:

- i) delibera sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 29

(Convocazione dell'assemblea)

29.1 L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo

con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale.

29.2 L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

29.3 In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

29.4 L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24 (bilancio d'esercizio).

29.5 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano ad approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

29.6 In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

29.7 L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre otto giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo.

Art. 30

(Costituzione e quorum deliberativi)

30.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione o nelle ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione o nelle ulteriori convocazioni quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

30.3 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 31 (voto ed intervento).

30.4 Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

30.5 In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31

(Voto ed intervento)

31.1 Ai sensi dell'articolo 2538 c.c., nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

31.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

31.3 I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per quella straordinaria.

31.4 Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 22 (diritti dei soci sovventori).

31.5 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

31.6 Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

31.7 Non sono ammessi né il voto segreto né il voto per corrispondenza.

Art. 32

(Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

32.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

32.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

32.3 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

32.4 I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro

soggetto dai medesimi designato. Se il socio ha conferito delega ad un socio persona giuridica, il legale rappresentante di quest'ultima rappresenta il socio in assemblea.

32.5 Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci se la cooperativa ha un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque soci con un numero di soci non inferiore a cinquecento.

Art. 33

(Presidente e Segretario dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

33.2 Il segretario del consiglio di Amministrazione, se nominato, è anche segretario dell'assemblea; in mancanza, l'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

33.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

33.4 Spetta pure al presidente la disciplina dei lavori assembleari, in particolare l'ordine degli interventi, i tempi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, salvo il potere dell'Assemblea di modificarla a maggioranza dei votanti.

33.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

33.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.7 Ad ogni modo, la funzione, i poteri e i doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 34

(Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

34.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi

conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

34.2 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

34.3 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 35

(Amministrazione - Organo amministrativo)

35.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

35.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

35.4 Non possono essere amministratori coloro i quali non siano in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla carica con la diligenza propria del mandato ricevuto. Qualora si avveri l'eventualità il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza.

Art. 36

(Compiti dell'Organo amministrativo)

36.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie loro riservate dalla legge, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

36.3 Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37

(Convocazioni e deliberazioni)

37.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

37.2 La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma almeno un giorno prima della riunione, in modo che i Consiglieri ne siano informati.

37.3 Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

37.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

37.5 La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

37.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

37.7 Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 38

(Integrazione dell'Organo amministrativo)

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo, anche se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

38.2 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

38.3 In caso di mancanza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 39

(Compensi agli Amministratori)

39.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Presidente nonché ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

39.2 Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

39.3 L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

39.4 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il

rimborso delle spese sostenute per ragione de loro ufficio, purché documentate.

Art. 40

(Rappresentanza)

40.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanza.

40.2 Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, ha anche la facoltà di nominare avvocati per qualsivoglia pendenza giudiziale e stragiudiziale avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.

40.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

40.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41

(Organo di Controllo)

41.1 L'Organo di Controllo, può essere monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi), eletto dall'Assemblea tra i soggetti e composto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge

41.2 Nel caso di nomina di un Organo di Controllo composto da tre membri, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

41.3 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

41.4 La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

41.5 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 co. II c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

41.6 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

41.7 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

41.8 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

41.9 Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e la Cooperativa non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Art. 42

(Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

42.1 Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

42.2 Qualora un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci o uno degli amministratori comunica, a pena di nullità, a tutti i soci, a tutti gli amministratori non soci e ai membri dell'organo di controllo, se esistente, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

42.3 In caso di decisioni dell'organo amministrativo l'iniziativa per le stesse sarà a cura di un amministratore ed i destinatari delle comunicazioni di cui sopra saranno gli altri amministratori ed i membri dell'organo di controllo, se esistente.

42.4 In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

42.5 Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

42.6 Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci o nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 43

(Controversie - competenza)

Tutte le controversie:

- a) insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
 - c) promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;
 - d) ed ogni eventuale altra controversia
- sono di competenza del Tribunale ordinario di Brescia.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45

(Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 47

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio finale)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48

(Rinvio)

48.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, il codice del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 ed il D.lgs. 112/2017 in tema di imprese sociali ed i regolamenti della società approvati in sede di assemblea generale soci.

48.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

DE CAPITANI NATHASCIA

GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 06.05.2022 che si trasmette, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso esclusivo del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Brescia, undici maggio duemilaventidue.